RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 novembre 1984

concernente la prima fase di apertura degli appalti pubblici per le telecomunicazioni

(84/550/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio in materia di telecomunicazioni del 18 maggio 1984,

considerando la sempre maggiore importanza delle telecomunicazioni nello sviluppo economico della Comunità ;

considerando che, ai fini della realizzazione dell'obiettivo fondamentale del trattato, cioè la creazione di un mercato comune, nella dichiarazione del dicembre 1976 il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre misure atte a garantire, su base di reciprocità, la competitività a livello comunitario degli appalti di forniture aggiudicati dagli organismi incaricati negli Stati membri dei servizi delle telecomunicazioni ;

considerando che, nell'attuale fase di sviluppo, risulta opportuno fare una distinzione tra le apparecchiature terminali, da un lato, e le apparecchiature di commutazione e di trasmissione facenti parte delle reti pubbliche, dall'altro ;

considerando le iniziative prese dalla Commissione e dagli Stati membri al fine di sviluppare un mercato comune delle apparecchiature per telecomunicazioni, attraverso in particolare un contributo all'eliminazione degli ostacoli agli scambi, mediante provvedimenti destinati a portare progressivamente alla definizione di specifiche comuni di accettazione delle apparecchiature terminali e al riconoscimento reciproco dell'accettazione di tali apparecchiature da parte delle amministrazioni ;

considerando che il programma di armonizzazione attualmente in via di realizzazione nell'ambito della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ad opera delle amministrazioni delle telecomunicazioni dovrebbe negli anni '80 offrire maggiori possibilità di aggiudicazione di appalti al di là delle frontiere nazionali ;

considerando che ai sensi della presente raccomandazione :

— l'espressione « amministrazioni delle telecomunicazioni » designa le amministrazioni o gli operatori privati riconosciuti nella Comunità che offrono servizi di telecomunicazione,

— l'espressione « apparecchiature terminali » designa le apparecchiature collegate alle estremità di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, elaborare o ricevere informazioni,

— l'espressione « terminali tradizionali » designa gli apparecchi telefonici principali, i centralini automatici privati (PABX) per la telefonia tradizionale, le telescriventi ordinarie ed i modem,

— l'espressione « nuovi terminali di telematica » designa le apparecchiature terminali ad eccezione dei terminali tradizionali,

— l'espressione « apparecchiature per commutazione e trasmissione » designa tutte le apparecchiature, ad eccezione delle apparecchiature terminali, acquistate dalle amministrazioni delle telecomunicazioni per essere impiegate nelle proprie reti ;

considerando che la presente raccomandazione ha lo scopo di sviluppare un mercato comune delle apparecchiature per telecomunicazioni e intende, di conseguenza, offrire maggiori possibilità di scelta alle amministrazioni delle telecomunicazioni nonché rispondere all'assoluta necessità di creare o consolidare il potenziale industriale proprio dell'Europa nelle tecnologie in questione ;

considerando pertanto che la Comunità ha interesse affinché le amministrazioni delle telecomunicazioni, nel corso di una fase sperimentale, contribuiscano progressivamente alla creazione di tale mercato comune, indicendo, su base non discriminatoria, gare di appalto negli altri paesi della Comunità almeno per una piccola percentuale dei propri appalti di forniture,

RACCOMANDA :

— che i governi degli Stati membri provvedano affinché le amministrazioni delle telecomunicazioni offrano alle imprese stabilite negli altri Stati membri, nell'ambito delle loro procedure abituali e su base non discriminatoria, la possibilità di presentare offerte concernenti :

(1) GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 71.
(2) GU n. C 138 del 9. 6. 1981, pag. 26.

1. tutti i nuovi terminali di telematica e i terminali tradizionali per cui esistono specifiche comuni di accettazione ;

2. i loro appalti per le apparecchiature di commutazione e di trasmissione, nonché le apparecchiature terminali tradizionali per cui non esistono specifiche comuni di accettazione, fino a un valore corrispondente almeno al 10 % delle proprie ordinazioni annue ;

— che i governi degli Stati membri rendano conto alla Commissione, al termine di ogni semestre, a partire dalla fine del 1984, in merito alle misure adottate dalle amministrazioni delle telecomunicazioni per l'attuazione di tale politica, alle conseguenze pratiche di tali misure, ai problemi incontrati ed a qualsiasi altra azione ritenuta necessaria. Tali dati saranno esaminati dalla Commissione con il gruppo di Alti funzionari delle telecomunicazioni istituito dal Consiglio il 4 novembre 1983.